Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 1° aprile 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50	In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia	All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Leggi e Decreti

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 18 marzo 1958, n. 1.

Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge costituzionale:

Articolo unico.

Il termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 marzo 1958, n. 224.
Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle Ferrovie dello Stato e loro dipendenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le retribuzioni lorde iniziali degli assuntori di impianti classificati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, sono quelle risultanti dalla tabella annessa (allegato *A*).

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1958 le retribuzioni degli assuntori, non demeritevoli, cui sono affidati impianti classificati ai sensi del precedente articolo, sono suscettibili di aumenti periodici, fino ad un massimo di dieci, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di prestazioni in qualità di assuntore di impianto classificato.

Il periodo di prestazioni effettivamente rese dopo il 31 dicembre 1957 con un impegno di almeno 8 ore giornaliere, come assuntore provvisorio o dipendente con mansioni amministrative o promiscue, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, o come assuntore provvisorio o dipendente da assuntore, se trattasi di assuntoria classificata ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, è calcolato per metà della sua durata agli effetti dell'attribuzione degli aumenti periodici di cui al comma precedente.

Art. 3.

Ai fini dell'assegnazione della retribuzione nella prima applicazione della presente legge, si considerano anche i bienni di prestazioni già rese in impianti classificati, attribuendo i relativi aumenti periodici di cui all'art. 2, fino ad un massimo di tre.

La retribuzione attribuita dal 1° gennaio 1958 non deve in alcun caso essere inferiore al compenso percepito al 31 dicembre 1957 per retribuzione, carovita personale, escluse maggiorazioni per località con oltre 600.000 abitanti, assegno perequativo ed assegno integrativo.

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato determina le retribuzioni lorde conglobate ed arrotondate da corrispondere agli assuntori non rientranti fra quelli di cui all'art. 1 della presente legge ed ai dipendenti degli assuntori.

Il conglobamento è attuato in maniera che ne scaturiscano dei compensi netti non inferiori a quelli fruiti prima del conglobamento, maggiorati dell'8 per cento.

Art. 5.

Qualora con provvedimento legislativo con effetto posteriore al 1° gennaio 1958 siano apportate variazioni allo stipendio iniziale del personale esecutivo delle Ferrovie dello Stato, è applicata, con la stessa decorrenza, alla retribuzione degli assuntori e dei loro dipendenti, la variazione percentuale media risultante per il personale ferroviario che svolge un lavoro assimilabile.

Art. 6.

I nuovi compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1958.

Per il periodo dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1957, agli assuntori ed ai loro dipendenti compete il trattamento economico spettante in applicazione delle norme in vigore al 30 giugno 1955.

Per il suddetto periodo spettano, inoltre, agli assuntori ed ai loro dipendenti, le indennità *una tantum* di cui all'annessa tabella (allegato *B*) da corrispondersi per metà con l'entrata in vigore della presente legge e per il rimanente il 1° luglio 1958.

Le indennità di cui al precedente comma sono ridotte di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi in cui, nel periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, i personali predetti non abbiano dato prestazioni per almeno sedici giorni. Le indennità stesse non sono computabili ad alcun effetto ai fini assicurativi e previdenziali.

Art. 7.

Agli assuntori tutti spettano dal 1° gennaio 1958 le quote di aggiunta di famiglia, con le stesse norme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

La misura delle quote di aggiunta di famiglia per gli assuntori che percepiscono una retribuzione non inferiore a quella iniziale spettante all'assuntore di un impianto classificato al gruppo *C*, categoria 3ª, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, è pari a quella delle quote previste per un dipendente statale.

Negli altri casi le quote sono opportunamente ridotte.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1958, a tutti gli effetti assicurativi ed assistenziali nonchè agli effetti della indennità di anzianità, le retribuzioni risultanti dalla presente legge sono considerate nella misura dell'80 per cento del loro effettivo ammontare.

Restano ferme le norme stabilite per la determinazione del contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nei casi previsti dal decreto Ministeriale 10 maggio 1955.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1958, ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo degli assuntori da assoggettare alle aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare, si considerano, per ciascun gruppo e categoria contemplati nella tabella allegata, la retribuzione iniziale di cui alla tabella stessa e la corrispondente tredicesima mensilità, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

L'incremento per aumenti periodici del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, è soggetto, per ogni gruppo e categoria, alle stesse aliquote di ritenuta per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale, determinato in applicazione del precedente comma.

Art. 10.

L'importo dell'indennità di carovita base da conglobare ai sensi del precedente art. 4 è quello spettante al 31 dicembre 1957 e non può essere, in alcun caso,

superiore a quello previsto al 30 giugno 1955 per il personale statale con sede normale di servizio in Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti.

Agli assuntori che non percepiscono quote di aggiunta di famiglia per la moglie e per i figli a carico e che al 31 dicembre 1957 fruivano dell'indennità di carovita in misura superiore a quella anzidetta, nonchè ai dipendenti degli assuntori, è attribuito dal 1° gennaio 1958 un assegno personale di sede in misura mensile lorda pari ai tredici dodicesimi della differenza tra l'indennità di carovita base effettivamente goduta e quella spettante al personale statale di cui sopra. Sull'importo mensile lordo così determinato si opera l'arrotondamento alle lire 10 per eccesso.

All'assegno personale di sede di cui al precedente comma sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, modificate con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7.

Art. 11.

La tredicesima mensilità spettante agli assuntori e loro dipendenti ai sensi dell'art. 16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, è commisurata ad una mensilità della retribuzione derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

Art. 12.

Alla maggiore spesa di lire 525.000.000 che il presente provvedimento comporterà per l'esercizio 1957-58 sarà fatto fronte con il maggior gettito delle entrate di competenza per i capitoli 8 e 24 dell'entrata « Prodotti per servizi accessori » e « Proventi eventuali » del bilancio di previsione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio suddetto.

Alla maggiore spesa di lire 800 000.000 che lo stesso provvedimento comporterà per l'esercizio 1958-59 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'Amministrazione suddetta per l'esercizio stesso, ai capitoli « Forniture, spese ed acquisti », n. 4 (Servizio movimento), n. 10 (Servizio trazione), n. 12 (Servizio lavori e costruzioni) e n. 14 (Servizio impianti elettrici), secondo la rispettiva competenza.

Art. 13.

Dal 1° gennaio 1958 sono soppressi:

1) l'indennità di carovita di cui agli articoli 6, 9 e 10 della legge 14 febbraio 1949, n. 40;

2) l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 395;

3) l'assegno perequativo di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19 nota in calce alla tabella *F;*

4) le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 11 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

TABELLA *A*

Retribuzione iniziale degli assuntori delle Ferrovie dello Stato ai quali sono affidati impianti classificati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 febbraio 1949, n. 40.

IMPIANTI DEL SERVIZIO MOVIMENTO		IMPIANTI DEL SERVIZIO LAVORI	
Classificazioni dell'impianto	Retribuzione mensile	Classificazione dell'impianto	Retribuzione mensile
A_1	45.000	A_1	38 300
A_2	44.000	A_2	37.500
A_3	43.200	A_3	36.900
A_4	42.200	B_1	36.000
A_5	41.200	B_2	35.200
B	39 800	B_3	34.500
C_1	38 000	C_1	32 000
C_2	37.500	C_2	31.500
D_1	37.200	C_3	31.000
D_2	36.600		
D_3	36.000		

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

TABELLA *B*

Indennità « una tantum » ai sensi dell'art. 6

IMPIANTI DEL SERVIZIO MOVIMENTO		IMPIANTI DEL SERVIZIO LAVORI	
Classificazione dell'impianto	Indennità	Classificazione dell'impianto	Indennità
A_1	90.000	A_1	72.000
A_2	88.000	A_2	70.000
A_3	85.000	A_3	69.000
A_4	84.000	B_1	65.000
A_5	82.000	B_2	63.000
B	75.000	B_3	61.000
C_1	72.000	C_1	55.000
C_2	70.000	C_2	53.000
D_1	70.000	C_3	51.000
D_2	68.000		
D_3	67.000		

Nota — Agli assuntori di impianti non classificati ed ai dipendenti degli assuntori l'indennità « una tantum » compete nella misura del 150 per cento della retribuzione spettante al 1° gennaio 1958

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

LEGGE 13 marzo 1958, n. 225.

Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I candidati al concorso per esami e titoli a centodiciotto posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato *A*-2) autorizzato con decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e bandito con decreto Ministeriale 26 luglio 1948, che abbiano riportato nelle prove scritte d'esame una votazione complessiva inferiore a sette decimi (70/100) e non meno di sei decimi (60/100) in ciascuna prova, sono ammessi a sostenere gli esami orali.

I candidati che avranno superato le prove d'esame saranno iscritti in una graduatoria di merito in aggiunta alla graduatoria generale pubblicata con decreto Ministeriale 8 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 20 ottobre 1955).

Art. 2.

La disposizione di cui al comma ultimo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, non si applica nei confronti di quei partecipanti al concorso per esami e titoli ai centodiciotto posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato *A*-2) e del concorso ordinario a centododici posti di direttore didattico (denominato *B* 4), autorizzati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e banditi con decreto Ministeriale 26 luglio 1948, i quali, pur avendo sostenuto con esito favorevole le regolari prove d'esame scritte e orali, siano stati successivamente esclusi dalla graduatoria in virtù della disposizione stessa.

Art. 3.

I benefici previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, si applicano anche ai candidati dei concorsi direttivi per esami e titoli autorizzati ai sensi degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nelle graduatorie degli idonei del concorso a centodiciotto posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato *A*-2) e del concorso ordinario a centododici posti di direttore didattico (denominato *B*-4), nonchè ai candidati inclusi nella graduatoria aggiuntiva di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, i quali nelle prove d'esame abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi (105/150) e abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 120/200.

I candidati dei concorsi *A*-2 e *B* 4 che acquisteranno il diritto all'assunzione in ruolo in virtù della presente legge, saranno nominati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e alternando i nominativi fra le stesse.

Art. 4.

I beneficiari della presente legge saranno nominati dopo l'esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso direttivo denominato *B* 4 con punteggio non inferiore a 140/200 di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 705.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 226.

Norme integrative sull'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per l'insegnamento di materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Possono chiedere di conseguire, con le modalità indicate dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per le materie tecniche e disegno nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale statali, pareggiate o legalmente riconosciute anche gli insegnanti non di ruolo di tali materie nelle predette scuole che risultino in possesso di diploma di perito industriale e si trovino nelle altre condizioni stabilite dallo stesso art. 7.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 227.

Mantenimento del trattamento previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, al personale che già ne gode e viene trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'assegno personale mensile previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, compete ai personali delle Amministrazioni dello Stato che del citato trattamento economico fruiscono anche se essi siano comandati o trasferiti presso altre Amministrazioni dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 18 *marzo* 1958, *n.* 228.

Norme concernenti la legalizzazione di firme.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati, ad eccezione delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 2.

La disposizione di cui all'art. 1 si applica anche riguardo agli atti, certificati, copie ed estratti rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, salvo gli effetti derivanti dal giudicato.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge, che andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 229.

Modificazioni al Codice di procedura penale ed alle norme di attuazione e di coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 666.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 198 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 198. — « Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione di impugnazione è ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

La parte e i difensori possono proporre la impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.

Le parti private ed i difensori possono fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato ».

Art. 2.

L'art. 201 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 201. — « I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione prevedúta dal secondo capoverso dell'art. 151.

Quando ai sensi del secondo capoverso dell'art. 151 la notificazione deve essere fatta all'imputato e al suo difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni.

Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento e ivi estrarne copia.

Le parti private ed i difensori possono presentare i motivi anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto li trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.

I motivi possono altresì essere trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita nei termini indicati nei commi precedenti al cancelliere il quale, dopo avervi apposta l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento.

Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione deve essere autenticata o dal notaio o da persona autorizzata.

In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e possono essere presentati o trasmessi entro il termine suindicato anche con più atti successivi.

I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza ».

Art. 3.

L'art. 5 delle norme di attuazione e coordinamento emanate con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, è sostituito dal seguente:

Art. 5. — « La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione fatta a termini del primo capoverso dell'art. 198 del Codice di procedura penale, e la sottoscrizione della enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta a termini del quarto capoverso dell'articolo 201 del Codice predetto, devono essere accompagnate dalla attestazione della autenticità della firma

fatta da parte di un notaio, o del sindaco o del giudice conciliatore o di un membro del Consiglio dello ordine forense ».

Art. 4.

Disposizione transitoria

All'art. 16 delle disposizioni transitorie emanate dal Presidente della Repubblica con decreto 8 agosto 1955, n. 666, è aggiunto il seguente comma:

« Le dichiarazioni ed i motivi di impugnazione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo gli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale modificati, anche se non muniti della autentica nella forma prevista dall'art. 5 delle norme di attuazione modificato dallo articolo precedente, sono validi purchè conformi alle norme della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1958.

Autorizzazione alla Banca Popolare di Novara a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca Popolare di Novara;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca Popolare di Novara è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Terni, Ferentillo, Fornole di Amelia, Lugnano in Teverina, Piediluco e Sangemini, in provincia di Terni, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1576)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, Ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, Ente di diritto pubblico, con sede in Bologna, approvato con decreto Ministeriale del 20 dicembre 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Innocenzo Zitelli e il dott. Vincenzo Rossitto sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, Ente di diritto pubblico, con sede in Bologna.

Essi dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1616)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Imperia n. 3332, in data 24 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè deceduto, del sig. Francesco Ravella rappresentante dei datori di lavoro (Associazione albergatori) richiesta dall'Associazione sindacale interessata, con il sig. Romildo Fagnani;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Romildo Fagnani è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Imperia, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Francesco Ravella, perchè deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1584)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Amministrazione dell'« Ospedale al Mare» di Venezia (Lido), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 28 febbraio 1958, n. 330/680, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell « Ospedale al Mare » di Venezia (Lido), viene autorizzata ad istituire in base alla legge 29 ottobre 1954, n 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

(1509)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera per il riconoscimento del libretto di navigazione quale documento valido per l'ingresso in Italia ed in Svizzera di marittimi dei due Paesi. - Roma, 1° marzo 1958.

AMBASCIATA DI SVIZZERA IN ITALIA

Roma, lì 1° marzo 1958

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicarLe che il Governo svizzero propone al Governo italiano quanto segue:

« L'accordo concluso in Roma il 22 giugno 1948, mediante scambio di lettere, secondo il quale i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti possono passare liberamente la frontiera dell'altro su semplice presentazione del loro passaporto valido, è completato nel senso che i cittadini dei due Paesi possono entrare nell'altro anche dietro presentazione di un libretto di navigazione valido (Carnet de marin) ».

Se il Governo italiano e disposto ad accettare quanto precede, Le propongo che questa lettera e la risposta di Vostra Eccellenza, redatta in termini analoghi, facciano fede dell'accordo intervenuto tra i due Governi, che entrerà in vigore il 1° aprile 1958

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

ESCHER

All'Onorevole Giuseppe PELLA
Ministro per gli Affari Esteri - ROMA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
26/00664/13

Roma, 1° marzo 1958

Eccellenza,

con lettera in data di oggi Ella ha comunicato che il Governo svizzero propone al Governo italiano quanto segue:

« L'accordo concluso in Roma il 22 giugno 1948, mediante Scambio di lettere, secondo il quale i cittadini di ciascuno dei dei Paesi contraenti possono passare liberamente la frontiera dell'altro su semplice presentazione del loro passaporto valido, e completato nel senso che i cittadini dei due Paesi possono entrare nell'altro anche dietro presentazione di un libretto di navigazione valido (Carnet de marin) ».

Nel prendere atto di questa comunicazione, ho l'onore di comunicaiLe l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

In relazione alla Sua proposta, Le confermo che la Sua lettera e la presente risposta fanno fede dell'Accordo concluso in materia fra i due Governi, che entrera in vigore il 1° aprile 1958

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu alta considerazione.

PELLA

A S E Alfred M ESCHER
Ambasciatore di Svizzera - ROMA

(1638)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Anticipazione del periodo di svolgimento del « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento », in Milano

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con nota del 13 marzo 1958, n. 15608, ha comunicato che il Comitato promotore del « Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento » organizzerà, in Milano, la predetta manifestazione dal 28 giugno al 6 luglio 1958, anziche dal 13 al 21 luglio 1958 come precedentemente programmato.

(1643)

Anticipazione del periodo di svolgimento del « II Salone internazionale del trattore e applicazioni relative », in Torino.

Il Comitato promotore del « II Salone internazionale del trattore e applicazioni relative » ha comunicato, con telegramma in data 20 marzo 1958, n. 2517, che organizzerà in Torino la suddetta manifestazione dal 10 al 18 maggio 1958, anzichè dal 15 al 25 maggio 1958 come precedentemente programmato.

(1644)

Posticipazione del periodo di svolgimento della « XIII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo.

L'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », con telegramma in data 20 marzo 1958, n. 5033, ha comunicato che la tredicesima edizione della predetta manifestazione, avrà luogo in Palermo dal 31 maggio al 15 giugno anzichè dal 24 maggio al 10 giugno 1958, come precedentemente programmato.

(1645)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Cirigliana », con sede in Carosino, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1958, è stato revocato il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Cirigliana », con sede in Carosino ed è stato nominato commissario governativo il rag. Luigi Salvatore.

(1481)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Calignano di Cura Carpignano, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1958, è stato revocato il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Calignano di Cura Carpignano, ed è stato nominato commissario governativo il sig. Alfredo Gui.

(1480)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Ruggiero da Lauria », con sede in Lauria, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 marzo 1958, la Società cooperativa di lavoro « Ruggiero da Lauria », con sede in Lauria, costituita con atto del notaio Giuseppe Ciaccia in data 10 aprile 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott Antonio Palmieri.

(1478)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n 3875/1779 in data 30 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 28 febbraio 1958 (registro n 4 Agricoltura, foglio n 16) è stata determinata in via definitiva in L 48 210 676 (lire quarantottomilioniduecentodiecimilaseicentosettantasei), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Avigliano (Potenza), della superficie di ettari 1888 86 79 nei confronti della ditta DORIA PAMPHILI Filippo-Andrea fu Alfonso, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 28 dicembre 1952, n. 4252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6)

Detto indennizzo non comprende le seguenti particelle: numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, del foglio n 1, numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 16, 33 del foglio n 3, n 5 del foglio n 4, numeri 9, 13, 16, 28, 33, 34, 40 del foglio n 29, numeri 1, 6, 20, 21, 22, 24 del foglio n. 30, numeri 39*n*, 40*c*, 40*i*, 40*m*, 43 del foglio n 35, numeri 9, 22, 155 del foglio n 63, n 19 del foglio n 30, n 11 del foglio n 63, di complessivi ettari 546 31 23, per le quali sarà provveduto successivamente.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 10 454 305 (lire diecimilioniquattrocentocinquantaquattromilatrecentocinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 58 660 000 (lire cinquantottomilioniseicentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 285 del 19 novembre 1957.

(1498)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 31 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,81	624,83	624,82	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,81
$ Can.	639,93	640 —	640 —	639,75	639,10	639,94	640,55	639,80	639,75	639,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,8025	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,18	90,12	90,15	90,16	90,10	90,19	90,145	90,22	90,19	90,20
Kr. N.	87,20	87,19	87,21	87,22	87,20	87,21	87,22	87,25	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,23	120,22	120,23	120,24	120,15	120,26	120,235	120,25	120,26	120,25
Fol.	164,08	164,10	164,11	164,10	164 —	164,11	164,10	164,25	164,12	164,10
Fr. B.	12,48	12,50	12,4975	12,505	12,485	12,50	12,505	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr.	147,76	147,75	147,80	147,81	147,70	147,78	147,76	147,70	147,77	147,75
Fr Sv. acc.	142,31	142,37	142,38	142,40	142,30	142,36	142,37	142,40	142,37	142,38
Lst.	1745,10	1745 —	1745 —	1745,375	1744 —	1745,21	1745 —	1745,40	1745,30	1745 —
Dm occ.	148,61	148,53	148,55	148,52	148,40	148,54	148,52	148,60	148,54	148,60
Scell. Aust.	24,001	23,99	24 —	23,9975	24 —	24 —	24,00375	24 —	23,99	24 —

Media dei titoli del 31 marzo 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,45
Id. 3,50 % 1902	61,35
Id 5 % 1935	96,50
Redimibile 3,50 % 1934	83,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,125
Id 5 % (Ricostruzione)	90,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,50
Id. 5 % 1936	97,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1958

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	640,15
1 Franco svizzero lib	145,801
1 Corona danese	90,152
1 Corona norvegese	87,22
1 Corona svedese	120,237
1 Fiorino olandese	164,10
1 Franco belga	12,505
100 Franchi francesi	147,785
1 Franco svizzero acc.	142,385
1 Lira sterlina	1745,187
1 Marco germanico	148,52
1 Scellino austriaco	24,001

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno demaniale costituente relitti del torrente Sant'Agata, in comune di Gallina (Reggio Calabria).

Con decreto del 26 ottobre 1957, n 290, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in sponda sinistra del torrente Sant'Agata, in comune di Gallina (Reggio Calabria), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n 11, della superficie di mq 18 900 e indicata con le lettere *A*, *B* e *C* nella planimetria rilasciata il 18 agosto 1954 in scala 1 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1420)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un ex greto demaniale nei comuni di Ceranasi e Campomorone (Genova).

Con decreto 6 dicembre 1957, n 128, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di tre zone di terreno demaniale, costituenti l'ex greto del torrente Verde, della superficie complessiva di mq 1044,56 segnati nel foglio catastale 18 e ricadenti uno per mq 0 011 nel comune di Ceranesi (Genova) e gli altri due per mq 33,56 complessivi (uno per mq 32 e l'altro per mq 1 56) nel comune di Campomorone (Genova), come indicato con colorazione rossa nelle rispettive planimetrie 14 novembre 1956 e 9 gennaio 1957 in scala 1 2000, allegate al presente decreto quale sua parte integrante.

(1421)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte dell'alveo del rio Faeit, in comune di Cavazzo Carnico (Udine).

Con decreto 1° giugno 1957, n 887 (56) del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno facente parte dell'alveo del rio Faeit, in comune di Cavazzo Carnico (Udine), non censita nel catasto, della superficie di mq 8 150 ed indicata nell'estratto catastale del 10 maggio 1954 in scala 1·1000, rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(1528)

Approvazione del piano di ricostruzione di Ceprano (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 24 marzo 1958, n 1840, è stato approvato con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo e lo stralcio delle norme edilizie il piano di ricostruzione di Ceprano (Frosinone), vistato in due planimetrie in scala 1 500, una planimetria in scala 1 1000 e una planimetria in scala 1 2000

Per l'attuazione delle opere previste in detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(1562)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ascoli Piceno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1958, registro n 11 Lavori pubblici, foglio n 200, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ascoli Piceno.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art 10 della legge urbanistica 17 agosto 1952, n 1150.

(1422)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli (L'Aquila)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n 933,

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10,

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 13 maggio 1953, che revoca l autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli (L'Aquila) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 29 novembre 1955, con il quale il rag Carlo Simongini è stato nominato commissario liquidatore della predetta Azienda;

Considerato che il rag Simongini ha declinato l'incarico offertogli e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

Il rag Iacobucci Giuseppe fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli (L'Aquila), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicata nelle premesse, in sostituzione del rag Carlo Simongini

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1958

Il Governatore. MENICHELLA

(1437)

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visto l'art 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. - Il dott Sebastiano Ciacci fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montegrimano (Pesaro),

2 - Il sig Luigi Gobbi fu Nazzareno è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata);

3 - Il sig Adolfo Capotondi fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fratterosa (Pesaro);

4 - Il sig. Luigi Vellucci fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arnara (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1958

Il direttore generale· FORMENTINI

(1436)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia alle dipendenze della Direzione generale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma, presso la Zecca, la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 marzo 1954, n. 99, concernente la nomina del direttore della Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 840, recante norme per l'espletamento del concorso al posto di direttore della predetta Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 114, recante norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca alle esigenze della monetazione e della medaglistica;

Ritenuta la necessità di procedere al conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (carriera direttiva, coefficiente 500), alle dipendenze del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Il concorso è per titoli ed esperimento.

Art. 2.

Gli aspiranti al posto di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni quarantacinque.

Il suddetto limite massimo di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

B) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti od imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio della funzione cui il candidato aspira.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo.

Nei confronti del candidato appartenente alla categoria degli invalidi di guerra ed assimilati saranno osservate, per l'eventuale visita medica di controllo, le norme di cui al regolamento, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentati o dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, i quarantacinque anni di età ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei requisiti previsti dalla lettera *A*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla predetta elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il domicilio, nonchè l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo, direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti sono tenuti a presentare i titoli di studio e didattici, di concorsi e premi, fotografie e saggi di lavori eseguiti, nonchè quegli altri titoli e documenti che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

I titoli, lavori e documenti anzidetti devono essere consegnati o fatti comunque pervenire, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine di cui al precedente articolo alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro), che ne rilascerà ricevuta.

Art 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) dopo il termine di cui al precedente art. 4, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro).

Non si terrà parimenti conto dei titoli, lavori e documenti indicati al precedente art. 5, che siano presentati o pervengano alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) dopo il termine di cui all'art. 4, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopraindicato.

Art 7.

L'esperimento, che ha luogo in Roma, consta delle seguenti prove, le quali si svolgeranno l'una di seguito all'altra:

una prova scritta sulla storia dell'arte con particolare riferimento alla medaglistica;

una prova di disegno dal vero, secondo il modello o i modelli determinati dalla Commissione giudicatrice,

una prova di modellazione, in basso rilievo, di ritratto dal vero, secondo il modello od i modelli stabiliti dalla Commissione medesima;

una prova di disegno di composizione di elementi decorativi su tema o temi determinati dalla Commissione suindicata;

una discussione orale sugli stessi argomenti delle prove scritte, di durata non inferiore a 40 minuti.

La durata della prova di modellazione (ritratto) — che può essere eseguita in plastilina o cera, a volontà del candidato — è fissata in diciotto ore, ripartite in tre periodi di sei ore al giorno, mentre la durata delle altre prove è stabilita in otto ore.

Per lo svolgimento delle prove dell'esperimento si osserveranno le norme di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n 840, nonchè, per quanto riguarda il lavoro scritto, le norme contenute nell'art. 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato con l'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui saranno tenute le singole prove dell'esperimento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa

Art 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove dell'esperimento i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto (già ruolo speciale transitorio), ovvero non di ruolo da una Amministrazione statale,

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art 9.

I concorrenti che abbiano riportato le votazioni indicate nel terzo comma del successivo art 14 e si trovino a parità di merito con altri candidati, saranno invitati a produrre, ove intendano far valere titoli di preferenza, a norma delle disposizioni citate nel comma quinto del predetto art. 14, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma indicata nel successivo art 11.

Detti documenti dovranno essere presentati o fatti pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data in cui i concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

Art 10.

Il candidato dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro), a pena di decadenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i documenti di rito appresso indicati

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L 100 da cui risulti che il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto ventuno anni e non oltrepassato gli anni quarantacinque.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato che sia nato all estero potrà produrre un certificato dell'autorità consolare

Qualora il candidato abbia superato i quarantacinque anni ed abbia diritto alla elevazione di tale limite di età, perche in possesso di uno dei titoli, di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, dovrà, altresì, presentare — sempre nel termine stabilito, a pena di decadenza, nel presente articolo — i relativi documenti attestanti il possesso di tali titoli salvo che non vi abbia già provveduto per i fini considerati nell'art 9

A tal fine l'impiegato civile di ruolo o dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione statale dovranno produrre il documento indicato al successivo art 11 nella forma ivi specificata, mentre il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n 1220, abbia cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non sia stato contemporaneamente reimpiegato come civile dovrà produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

2) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

3) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici,

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

5) certificato medico, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune ed attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Ove il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se la imperfezione menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art 6, n 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art 6, n 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente Il candidato è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti, ove abbia già prestato servizio militare o sia stato riformato dopo la presentazione alle armi.

Qualora il candidato sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma per qualsiasi motivo, non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare, dovrà produrre

a) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo

Qualora, infine, il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva, dovrà invece produrre

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva, in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo·

1) certificato di cittadinanza italiana:
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso

Nel caso che il candidato dichiarato vincitore del concorso sia impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) delle Amministrazioni dello Stato, dovrà limitarsi a produrre il documento di cui al n 5) del presente articolo e la copia dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati nel precedente art 9.

Tale copia, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, dovrà contenere le qualifiche riportate dal candidato nell'ultimo quinquennio Ciascun foglio della copia medesima dovrà essere munito di marca da bollo da L 200, debitamente annullata.

Art 11.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza, nei casi di parità di merito di cui al quinto comma del successivo art. 15, gli interessati dovranno produrre, nel termine stabilito nel precedente art 9 i seguenti documenti·

a) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

b) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli invalidi e mutilati civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-ter rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

d) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

e) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante lo stato di famiglia su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al precedente art 9, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra,

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

i) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100

Gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc , di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948 n 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n 93, e i combattenti della guerra di liberazione, nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani

combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

l) gli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) dell'Amministrazione dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al precedente art. 9. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

I concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al precedente art. 9, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

m) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al precedente art. 9 dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta, tuttavia, salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 9 e 10 del presente decreto, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciate dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreche questi siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

I documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) dopo i termini rispettivamente stabiliti nei precedenti articoli 9 e 10, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati presentati in tempo utile ad altri uffici diversi da quello sopraindicato o siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini predetti.

La data di arrivo degli atti predetti è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro).

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato, per la regolarizzazione, un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, decorrenti dalla data in cui egli avrà ricevuto la comunicazione relativa.

Art. 13.

Con successivo decreto Ministeriale sarà stabilita la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 840.

Art. 14.

Per la valutazione dei titoli, lavori e documenti presentati dai concorrenti giusta il precedente art. 5, e per la valutazione delle prove dell'esperimento saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 840.

La votazione delle singole prove dell'esperimento sarà espressa in decimi. La votazione complessiva del suddetto esperimento, che verrà espressa in cinquantesimi sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Saranno inclusi nella graduatoria di merito i concorrenti che abbiano riportato nell'esperimento la votazione complessiva di almeno quaranta cinquantesimi e non meno di otto decimi in ciascuna prova ed abbiano, altresì, conseguito, nella valutazione dei titoli, lavori e documenti di cui al precedente art. 5, almeno i nove decimi dei punti complessivi fissati dalla Commissione giudicatrice per gli stessi titoli, lavori e documenti.

L'ordine di merito sarà stabilito in base alla somma dei punti della votazione conseguita nella valutazione dei titoli, lavori e documenti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione giudicatrice proporrà al Ministro, in ordine di merito, non più di tre candidati per il conferimento del posto messo a concorso.

Art. 15.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione giudicatrice, sarà approvata con decreto del Ministro per il tesoro e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Col medesimo decreto sarà approvata la terna dei candidati proposti dalla Commissione suddetta per il conferimento del posto.

Il primo classificato nella terna predetta sarà dichiarato vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro, il quale deciderà, in via definitiva, dopo aver sentito la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 16.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore della Scuola dell'arte della medaglia, in prova con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La decisione del Ministro è insindacabile nel merito.

In caso di rinuncia del candidato classificatosi primo nella terna formata dalla Commissione giudicatrice, il posto messo a concorso sarà assegnato al secondo e, quindi, al terzo.

I candidati compresi nella terna proposta non acquistano alcun diritto a conseguire la nomina a direttore della Scuola dell'arte della medaglia, qualora il posto si renda successivamente vacante.

Art. 17.

Il vincitore del concorso al posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia è nominato per un biennio a titolo di prova, con gli interi assegni della qualifica (coefficiente 500).

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Trascorso il biennio, ove il Consiglio direttivo della Scuola previsto dall'art. 34 del regolamento per la Scuola dell'arte della medaglia, approvato con regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, riconosca soddisfacenti i risultati della prova, il Ministro per il tesoro, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, conferma stabilmente la nomina, in caso contrario dispone l'esonero.

Art. 18.

Al direttore della Scuola dell'arte della medaglia — cui è affidato l'insegnamento, nella Scuola stessa, della modellatura a basso-rilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli — compete anche lo studio e l'apprestamento dei modelli relativi alle monete, medaglie, sigilli, placchette e simili, interessanti l'Amministrazione dello Stato.

Il direttore predetto sovraintende, altresì, al Museo della Zecca.

Al direttore medesimo sono applicabili le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e quelle sul personale dipendente dal Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1958

Il Ministro MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1958
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 376. — FLAMMIA

(1666)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatorie del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Siracusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n 16911 in data 1° luglio 1954, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento della sesta farmacia di Augusta e della seconda di Solarino,

Visto il decreto n 13857 in data 2 maggio 1955, con il quale veniva approvata la graduatoria per il conferimento delle suddette farmacie,

Vista la decisione emessa dal Consiglio di giustizia amministrativa in data 7 ottobre 1955, confermata dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria con sentenza in data 28 gennaio 1957, con la quale sono stati annullati per motivi di illegittimità gli atti della Commissione giudicatrice inerenti al concorso per l'assegnazione delle suddette farmacie e le relative graduatorie approvate con il suindicato decreto prefettizio n 13857,

Visti i verbali in data 21 dicembre 1957 e 19 febbraio 1958, con cui la Commissione giudicatrice, avuto riguardo alle decisioni dei suddetti consessi, procede alla revisione delle operazioni di concorso e forma due nuove distinte graduatorie in relazione alle sedi per le quali i candidati hanno dichiarato di concorrere,

Visto l'art 1 del regolamento per il servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706,

Decreta·

Sono approvate le seguenti graduatorie per le sedi di farmacie messe a concorso

Augusta 6ª sede·

1 Cicirata dott Federico . . .	punti 52 —	su 150
2 Imprescia dott Carmelo . . .	» 44,50	»
3 Paoletti dott. Laura . . .	» 40,75	»
4 Fichera dott Salvatore . . .	» 39,50	»
5 Zuppello dott Elvira	» 38,87	»
6 Stuto dott Croce . . .	» 38,25	»
7 Vaccaro dott Francesco . . .	» 37,75	»
8 Nicosia dott Graziella . . .	» 36 —	»
9 Savarino dott Salvatore . . .	» 35,75	»

Solarino 2ª sede·

1 Cicirata dott Federico . . .	punti 52 —	su 150
2 Fichera dott Salvatore . . .	» 39,50	»
3 Zuppello dott Elvira	» 38,87	»
4 Stuto dott Croce . . .	» 38,25	»
5 Mangiafico dott Ernesto . . .	» 36,75	»
6 Nicosia dott Graziella . . .	» 36 —	»
7 Savarino dott Salvatore	» 35,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati

Siracusa, addì 10 marzo 1958

Il prefetto: ONETO

(1431)

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello e dirigente dei servizi veterinari del comune di Siracusa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n 22121 del 20 agosto 1956, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario, direttore del pubblico macello e dirigente dei servizi veterinari del comune di Siracusa;

Visto il proprio decreto n 21301 del 5 novembre 1957, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto,

Visti i verbali della sopracitata Commissione giudicatrice,

Verificata la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione medesima,

Vista la graduatoria dei candidati idonei, formata dalla detta Commissione

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse:

1 Novara dott Vincenzo . . .	punti 137,15	su 200
2 Mercurio dott Giuseppe . . .	» 128,03	»
3 Russo dott. Enrico	» 113,35	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Siracusa.

Siracusa, addì 13 marzo 1958

Il prefetto: ONETO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n 22121 del 20 agosto 1956 con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario, direttore del pubblico macello e dirigente dei servizi veterinari del comune di Siracusa,

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto,

Visto il proprio decerto n 7185 del 13 marzo 1958, che approva la graduatoria suindicata,

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, e il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Vincenzo Novara, primo classificato nel concorso indicato nelle premesse e dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello e dirigente dei servizi veterinari del comune di Siracusa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura e del comune di Siracusa

Siracusa, addì 13 marzo 1958

Il prefetto. ONETO

(1445)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n 14069 del 4 giugno 1957, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956 nei comuni di Francofonte, Carlentini, Lentini, Pachino e Palazzolo Acreide,

Visto il proprio decreto n 29617 del 10 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 316 del 21 dicembre 1957, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Considerato che essendo stato il dott Matteo Rosano, segretario della predetta Commissione, trasferito in altra sede, occorre provvedere alla sua sostituzione,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854 e gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe dott. Salvatore Rizza è nominato segretario della Commissione indicata nelle premesse in sostituzione del dott Matteo Rosano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura.

Siracusa, addì 17 marzo 1958

Il prefetto ONETO

(1547)

PREFETTURA DI PERUGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Perugia al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto n. 1451 San del 9 gennaio 1958, col quale veniva indetto pubblico concorso al posto di veterinario condotto, vacante nella provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1957;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto, vacante nella provincia di Perugia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso.

Presidente.

Rizzoli comm. dott. Angelo Maria, vice prefetto vicario.

Componenti:

Coppini prof. dott. Remo, veterinario provinciale;

Barboni prof. dott. Elio, docente in anatomia patologica e patologia generale presso l'Università di Perugia;

Moretti prof. dott. Bruno, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria;

Murgia dott. Luigi, veterinario comunale.

Segretario:

Minioto dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Perugia, addì 8 marzo 1958

Il prefetto: DI GIOVANNI

(1534)

PREFETTURA DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto n. 2571 del 24 febbraio 1958, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la designazione del Comune interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957, è composta come segue:

Presidente.

Fusco avv. Gaetano, vice prefetto.

Membri:

Piersimoni dott. Piero, veterinario provinciale;

Barboni prof. Elio, docente in anatomia patologica veterinaria;

Moretto prof. Bruno, docente in patologia e clinica medica veterinaria;

Polverini dott. Ruggero, veterinario condotto.

Segretario:

Vannuzzi dott. Angelo, consigliere di Prefettura.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Terni, addì 14 marzo 1958

Il prefetto: SPECIALE

(1604)

PREFETTURA DI AREZZO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n. 2748 in data 31 gennaio 1956, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visto il decreto n. 1052/San., in data 10 gennaio 1957, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, ai sensi dell'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 254;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla sostituzione del segretario della cennata Commissione dott. Gaetano Esposito, trasferito ad altra sede;

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta

Il dott. Giuseppe Todisco Grande, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1955, in sostituzione del dottor Gaetano Esposito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura.

Arezzo, addì 10 marzo 1958

Il prefetto: GUIDA

(1605)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.